

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 166 DEL 01/02/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 146/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- a fronte dell'acquisizione dell'autorizzazione regionale all'assunzione rilasciata con nota dell'Area sanità e sociale n. 572179 del 21 dicembre 2022, con deliberazione n. 73 del 20 gennaio 2023 è stata disposta l'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato di un terapeuta della neuropsicomotricità dell'età evolutiva in sostituzione di personale temporaneamente assente dal servizio, mediante utilizzo ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 della graduatoria messa a disposizione dall'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" di Vicenza con nota acquisita al n. 83951 di protocollo del 26 settembre 2022 (graduatoria approvata con deliberazione del Direttore generale di Azienda Zero n. 154 del 3 marzo 2022);
- in esecuzione alla suddetta deliberazione è stato stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato con la candidata utilmente collocata nella suddetta graduatoria Sofia VIOLETTO; l'assunzione ha avuto decorrenza il giorno 1 febbraio 2023 con durata prevista di dodici mesi; il rapporto di lavoro è pertanto in scadenza il giorno 31 gennaio 2024;
- l'attuale fabbisogno di terapeuti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva di questa Azienda U.L.S.S. evidenzia inoltre la disponibilità di un posto a tempo indeterminato per *turn over* di personale cessato dal servizio per la copertura del quale si dispone dell'autorizzazione rilasciata dall'Area sanità e sociale all'esito della programmazione dell'acquisizione di nuovo personale relativa al quarto trimestre 2023 (nota n. 629031 del 23 novembre 2023);
- l'Azienda non dispone di valida graduatoria di concorso pubblico per l'acquisizione di terapeuti della neuropsicomotricità a tempo indeterminato; con nota n. 103048 di protocollo del 7 dicembre 2023 è stata rinnovata la richiesta di utilizzo della graduatoria a disposizione dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" al fine di acquisire un terapeuta della neuropsicomotricità a garanzia della definitiva copertura del posto a tempo indeterminato sopra indicato;
- in attesa del perfezionamento dell'assunzione a tempo indeterminato di un nuovo terapeuta della neuropsicomotricità, con nota n. 99730/2023 il Direttore dell'unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie" ha evidenziato la necessità della proroga del termine del contratto a tempo determinato in essere con la suddetta dipendente supplente, a garanzia della continuità di servizio a fronte della persistente assenza dal servizio di personale della riabilitazione (dipendente assente: L. P. – matricola n. 16316 – in astensione obbligatoria di maternità fino al 2 marzo 2024, salvo il successivo prolungamento dell'assenza per congedo parentale fino a ulteriori sei mesi);
- il Direttore dei servizi socio sanitari ha confermato il proprio parere favorevole alla proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato in essere, in attesa del perfezionamento delle procedure di acquisizione di un nuovo terapeuta della neuropsicomotricità dell'età evolutiva a tempo indeterminato.

Considerato che:

- l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – nel testo applicabile alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 - prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi;

- l'articolo 70, commi 1 e 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità sottoscritto il 2 novembre 2022 consente alle Aziende di stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del decreto legislativo n.165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19 e seguenti del decreto legislativo n.81/2015, precisando che i contratti a termine hanno durata massima di trentasei mesi;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024 prevede alla lettera "J" che *"l'articolo 70, comma 2, del C.C.N.L. del comparto sanità del 2 novembre 2022 [...] stabilisce tra l'altro che, per il personale sanitario, il limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato, ivi compresi gli eventuali rinnovi, deve essere individuato dalla singola azienda in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari [...] È altresì previsto che, per il predetto personale, la deroga alla durata massima di trentasei mesi del contratto non può superare i dodici mesi. Al riguardo si conferma l'autorizzazione alle aziende di avvalersi anche per il 2024 della predetta deroga nel limite massimo di dodici mesi qualora sussistano i presupposti contrattuali"*;
- in merito all'applicazione delle norme che prevedono il rinnovo o la proroga del termine apposto al contratto di lavoro, la circolare n. 18/2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che *"si ha proroga di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data. Si ha invece rinnovo quando l'iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto"*, con la conseguenza che il termine dilatorio previsto dal contratto collettivo nazionale in caso di successione di contratti è applicabile alle sole ipotesi di rinnovo del contratto a seguito della rivalutazione dei rispettivi interessi delle parti che interviene dopo la scadenza del precedente rapporto e non all'ipotesi di proroga del termine di scadenza;
- in applicazione della suddetta normativa, appare pertanto possibile disporre la proroga del termine di scadenza del contratto a tempo determinato della dipendente individuata con il numero di matricola 17522;
- si propone che la proroga del rapporto di lavoro sia disposta per il periodo di dodici mesi, considerata sia l'attuale assenza temporanea dal lavoro di altro personale della riabilitazione (dipendente assente L. P. – matricola n. 16316 – con assenza prolungabile fino a nove mesi) sia gli eventuali tempi di acquisizione della nuova unità a tempo indeterminato;
- è fatta peraltro salva la scadenza anticipata (senza preavviso, ai sensi dell'articolo 70, comma 10, del C.C.N.L. 2.11.2022) nel caso di imprevisto rientro anticipato in servizio della dipendente temporaneamente sostituita ovvero nell'ipotesi di immissione in servizio di nuovo personale a tempo indeterminato sul posto temporaneamente ricoperto (con conseguente recesso dell'Azienda nel rispetto del termine di preavviso previsto dall'articolo 71, comma 4, del C.C.N.L. 2.11.2022).

Dato atto che:

- la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato di un terapeuta della neuropsicomotricità dell'età evolutiva è coerente alla programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale prevista dalla DGR del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024;
- si richiama il limite di spesa previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 trasmesso con nota di protocollo n. 101143 del 30 novembre 2023 e approvato dal Direttore generale dell'Area sanità e sociale con nota prot. n. 1425 del 2 gennaio 2024 (acquisita con il n. 248 del protocollo dell'Azienda in pari data).

Visti e richiamati:

- l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
- il Capo III del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- la circolare n. 18/2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- gli articoli 70 e 71 del C.C.N.L. del comparto sanità sottoscritto il 2.11.2022 in tema di contratto individuale di lavoro e di assunzioni a tempo determinato;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 trasmesso all'Area sanità e sociale con nota di protocollo n. 101143 del 30 novembre 2023 approvato con nota prot. n. 1425 del 2 gennaio 2024 (acquisita con il n. 248 del protocollo dell'Azienda in pari data).

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere sulla richiesta del Direttore dell'unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie" di proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato della dipendente Sofia VIOLETTO in qualità di terapeuta della neuropsicomotricità dell'età evolutiva.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio- Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per quanto esposto nelle premesse, la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato della dipendente Sofia VIOLETTO in qualità di terapeuta della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, con decorrenza dal giorno 1 febbraio 2024 e per il periodo massimo di dodici mesi, a fronte della persistente necessità di garantire la temporanea assenza dal lavoro di personale della riabilitazione nonché la temporanea copertura di un posto vacante nell'attesa dell'immissione in servizio di personale a tempo indeterminato;
2. di dare atto che ai sensi dell'articolo 70 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 2.11.2022, il contratto a tempo determinato si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato ovvero, prima della scadenza prevista, al rientro in servizio del dipendente sostituito nonché per il recesso anticipato dell'Azienda nel caso dell'immissione in servizio di personale a tempo indeterminato, nel rispetto dei termini di preavviso previsti dall'articolo 71, comma 4, del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 2.11.2022;
3. di delegare l'Unità operativa complessa Gestione risorse umane, all'esecuzione del presente provvedimento precisando che il rapporto di lavoro resta disciplinato dal contratto individuale già stipulato, fatto salvo l'aggiornamento del termine di scadenza del rapporto previsto dal presente provvedimento;
4. di precisare che la spesa derivante dall'adozione del provvedimento rientra nel limite del costo complessivo del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 trasmesso all'Area sanità e sociale con nota di protocollo n. 101143/2023 approvato con nota prot. n. 1425 del 2 gennaio 2024 (acquisita con il n. 248 del protocollo dell'Azienda in pari data);
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.